Società esterovestita, società schermo e responsabilità dell'amministratore per le sanzioni tributarie

di Isabella Buscema

Pubblicato il 26 Maggio 2021

Sussiste differenza tra società esterovestita che svolge un'attività effettiva e coerente con i fini sociali, e società schermo, al fine di escludere la responsabilità concorrente dell'amministratore per le sanzioni tributarie?
L'amministratore che ha costituito una fittizia sede sociale all'estero, ma non ha costituito una società paravento volta a coprire lo svolgimento di attività per meri interessi personali risponde delle sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale di cui è titolare una persona giuridica?
La persona giuridica può essere una mera fictio creata nell'esclusivo interesse della persona fisica?

Nozione di Esterovestizione

L'esterovestizione societaria consiste nella **formale costituzione di società all'estero** per lo svolgimento di **attività che nella sostanza sono riconducibili all'Italia**, in ragione della presenza nel nostro Paese della **sede di amministrazione effettiva** o dell'**oggetto principale dell'attività**.

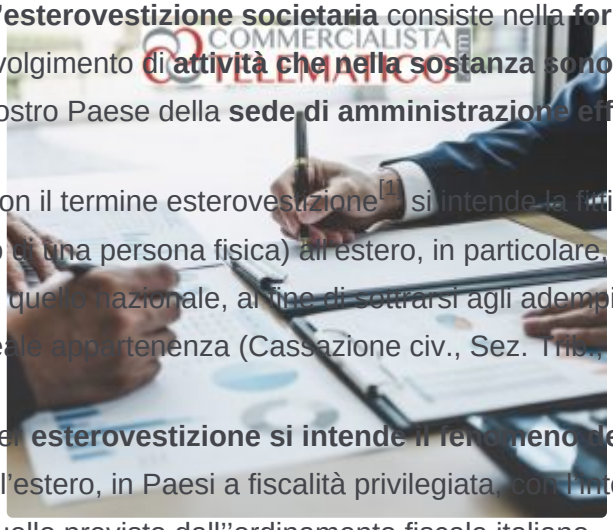

Con il termine esterovestizione[1] si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società (o di una persona fisica) all'estero, in particolare, in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, al fine di sottrarsi agli adempimenti previsti dall'ordinamento tributario del Paese di reale appartenenza (Cassazione civ., Sez. Trib., n. 2869 del 7 febbraio 2013).

Per **esterovestizione si intende il fenomeno del trasferimento "fittizio"** della residenza fiscale all'estero, in Paesi a fiscalità privilegiata, con l'intento di ottenere un indebito vantaggio fiscale rispetto a quello previsto dall''ordinamento fiscale italiano.

Il principale effetto della creazione di una società in un paese a fiscalità privilegia è che parte dei profitti vengono sottratti all'imposizione in Italia traducendosi in minori incassi per l'erario.[2]

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Nella esterovestizione si ha il compimento in Italia di tutti gli atti di gestione [3]e l'assunzione, sempre in Italia, di tutte le decisioni[4] concernenti la società estera.

Da tali elementi sintomatici si deduce:

- che la gestione operativa[5] e amministrativa della società estera avviene in Italia ad opera del soggetto controllante italiano;

- che il soggetto estero ha operato sulla base delle indicazioni dei membri direttivi della società italiana e che ha potuto conseguire il proprio oggetto sociale solo grazie alla direzione e al coordinamento fornito in Italia, dalla struttura societaria italiana. [6]

La riqualificazione delle società estere come enti residenti fiscalmente in Italia determina rilievi ai fini dell'iva e dell'imposizione diretta (es. accertamento del reddito d'impresa ex art. 41, comma 1 e 2 dpr 600; recupero a tassazione ai fini IRAP; accertamento di maggiore Iva su fatture attive ex art. 54 dpr 633/1972; irrogazione della sanzione per omessa regolarizzazione di fatture irregolari ricevute da società italiane ex art. 6, comma 8, D.lgs. 471/1997; fenomeni di doppia imposizione in presenza di imposte effettivamente pagate all'estero dalla società esterovestita[7]; sanzioni amministrative in tema di omessa presentazione delle dichiarazioni)[8].

NdR: Potrebbe interessarti anche...

Presupposti di esterovestizione societaria

La società semplice estera al nodo dell'interposizione: il caso della Svizzera

Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia da parte di società estera

Difendersi dalla presunzione di esterovestizione: norme e sentenze di Cassazione

Responsabilità concorrente della persona fisica in materia di sanzioni amministrative tributarie

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

In materia di sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale di cui è titolare una persona giuridica, è esclusa la responsabilità concorrente della persona fisica, rappresentante o amministratore della società (Cassazione n. 9448/2020), a meno che quest'ultimo "*abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo* [9]*per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio*"(Cassazione n. 12334/2019).

L'articolo 7 D.L. n. 269/2003[10] prevede che *"le sanzioni amm*

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D